

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 64/CDN **(2008/2009)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Amedeo Citarella, dall'avv. Massimo Vasquez, Componenti; dall'avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 12 marzo 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(84) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DELLE SOCIETA' AS ROMA SpA E POLISPORTIVA DELLE VITTORIE Srl (nota n. 2497/1225pf07-08/SP/en del 12.11.2008)

Con atto del 12 novembre 2008, la Procura Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare:

- la società AS Roma SpA, appartenente alla LNP, per rispondere della violazione di cui all'art. 4 comma 2 del CGS, per i comportamenti e le azioni poste in essere dal sig. Angelo Di Livio, per la stessa tesserato quale tecnico di base nelle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008, nonostante il ruolo parallelo di dirigente con delega di rappresentanza della Polisportiva delle Vittorie Srl;
- la società Polisportiva delle Vittorie Srl, appartenente alla LND, per rispondere della violazione di cui all'art. 4 comma 1 del CGS, per i comportamenti e le azioni poste in essere dal sig. Angelo Di Livio, nelle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008 dirigente con delega di rappresentanza della predetta società, ma nel contempo tesserato, nello stesso periodo, per l'AS Roma SpA quale tecnico di base per le squadre minori.

Alla riunione del 12.3.2009 sono presenti la Procura Federale e la società Polisportiva delle Vittorie Srl.

La società AS Roma SpA, oggi non comparsa, ha depositato memoria difensiva nei termini.

All'inizio della riunione odierna, la Soc. Pol. Delle Vittorie Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, la Soc. Pol. Delle Vittorie Srl ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS (“pena base: ammenda di € 500,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS all'ammonizione”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne

dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'ammonizione alla Società Polisportiva Delle Vittorie.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.”

In relazione al deferimento dell'AS Roma SpA, la Procura Federale ha chiesto affermarsi la responsabilità della detta società, conseguentemente la sanzione in suo danno dell'ammenda di € 5.000,00.

Con riferimento alla richiesta di supplemento di indagine proveniente dalla difesa della AS Roma, questa Commissione ritiene di non doversi aderire attesa la nutrita presenza di documentazione atta a dimostrare con sufficiente grado di certezza la fondatezza della responsabilità della società deferita.

Se per certi versi, invero, i fogli di censimento della Polisportiva delle Vittorie Srl, con riferimento agli anni 2006/2007 e 2007/2008, provano il ruolo di dirigente con delega di rappresentanza del sig. Angelo Di Livio, la richiesta di emissione tessera per le stagioni 2006/2007 e 2007/2008, oltre alla scheda storica 2005/2008 proveniente dal Settore Tecnico, lasciano certamente concludere, nonostante le dichiarazioni del dirigente del settore giovanile dell'AS Roma SpA, Dott. Bartolomei, che il predetto tecnico, nelle indicate stagioni sportive, è stato effettivamente tesserato per la AS Roma SpA.

Per quanto concerne l'altra osservazione difensiva scaturita dalla constatazione che il Di Livio, nel foglio di censimento 2007/2008 della Pol. delle Vittorie, risulta soltanto “delegato” ma non anche firmatario per accettazione della relativa carica, non pare che la circostanza possa rivestire particolare significato a fronte della concomitante presenza in atti delle dichiarazioni provenienti dallo stesso Di Livio, confermativo del ruolo dirigenziale ricoperto, certamente incompatibile con quello di allenatore di base.

Il Di Livio ha personalmente affermato di essere il Presidente della Polisportiva delle Vittorie Srl; circostanza, quest'ultima, confermata in atti anche dal calciatore Valerio Stazzi.

Tra l'altro, a causa del doppio ruolo, il Di Livio è già stato giudicato dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, avendo chiesto ed ottenuto con riferimento alla condotta di cui al deferimento l'applicazione di una sanzione ridotta ex art. 23 C.G.S. (“squalifica fino al 19.2.2009, oltre all'ammenda di € 1.000,00” - cfr. Comunicato Ufficiale n. 80 del 5.26.2009 - Settore Tecnico FIGC - Stagione Sportiva 2008/2009).

Il deferimento è fondato, pertanto va accolto: risulta documentato sia il tesseramento del sig. Di Livio, per le stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008 in favore della Soc. AS Roma SpA, sia il suo inserimento all'interno della compagine societaria della Polisportiva delle Vittorie Srl.

La condotta addebitata al tesserato, nel caso di specie, è senz'altro riferibile alla AS Roma SpA, ragion per cui dalla responsabilità del primo non può che discenderne automaticamente quella oggettiva della società.

Tutto quanto sopra premesso, tenuto conto in concreto della portata delle violazioni contestate, appaiono sanzioni eque quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge alla Società AS Roma SpA la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

(134) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A DI: DANIELE FORTUNATO (calciatore tesserato, all'epoca dei fatti, per la Soc. Pescara Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' PESCARA CALCIO SpA (nota n. 3887/783pf07-08/AM/ma del 20.1.2009)

Con nota del 20.1.2009 il Procuratore federale ha deferito a questa commissione il sig. Fortunato Daniele, all'epoca dei fatti tesserato come calciatore per il Pescara Calcio SpA, per rispondere della violazione del vincolo di giustizia di cui all'art. 30 dello Statuto Federale, e il Pescara Calcio SpA, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, Il comma, CGS, della violazione ascritta al proprio tesserato.

Alla riunione del 12.3.09 è comparso per la Procura federale l'Avv. Enrico Liberati, il quale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

squalifica di mesi 6 (sei) per Fortunato Daniele;

punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica nella corrente stagione sportiva ed ammenda di € 10.000,00 (diecimila) per il Pescara Calcio SpA.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Il calciatore Fortunato Daniele ha fatto pervenire una memoria scritta tramite il proprio difensore con la quale questi, preliminarmente eccepisce la "assoluta carenza di competenza" e la "assoluta carenza di giurisdizione" degli organi della giustizia sportiva a giudicare, rispettivamente, della sussistenza di un illecito penale e di un fatto-reato realizzato in concorso di persone, tra le quali almeno una non soggetta alla giurisdizione sportiva, ha in via subordinata chiesto il proscioglimento del deferito Fortunato.

Ha chiesto, altresì, la difesa del Fortunato, il differimento della odierna riunione a causa di un concomitante impegno.

Preliminarmente, la Commissione rigetta l'istanza di differimento perché non comprovata, la concomitanza dell'impegno professionale, da alcuna documentazione.

Nel merito, il deferimento è fondato e deve essere accolto.

Il legale della Ternana Calcio SpA, con raccomandata del 3.10.2007, informava la FIGC di essere stata convenuta in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni dal calciatore Fortunato Daniele, che ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni arrecatigli alla immagine e professionalità in occasione e a causa dell'intercorso rapporto contrattuale.

Chiedeva, altresì, il legale della Ternana Calcio SpA, di essere informato in ordine alla esistenza della richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali e, ove esistente, in ordine all'esito della stessa.

Con nota in atti del 14.12.2007, trasmessa in copia anche alla Procura federale, la FIGC comunicava alla Ternana Calcio SpA che il calciatore non aveva inoltrato alcuna richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali.

L'art. 30, IV comma, Statuto Federale, prescrive che il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, possa autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Tanto comporta, a carico dei soggetti di cui al I comma che intendano adire gli organi giurisdizionali statali, l'onere della preventiva richiesta di tale autorizzazione, sotto comminatoria delle sanzioni stabilite dalle norme federali.

Si precisa, a tale proposito, contrariamente a quanto asserito dalla difesa del calciatore deferito, che oggetto dell'odierno deferimento non è la pretesa giurisdizione degli organi della giustizia sportiva a conoscere della controversia introdotta dal calciatore dinanzi alla giustizia ordinaria, bensì della violazione del vincolo di giustizia imposto dall'art. 30 dello Statuto Federale.

Ogni riferimento alla competenza e giurisdizione della organi della giustizia sportiva, pertanto, deve considerarsi irrilevante e inconferente, al pari del generico richiamo a taluni

precedenti della Corte di Giustizia Federale relativi a fattispecie diverse.

All'epoca dei fatti, dunque, il calciatore risultava tesserato per il Pescara Calcio SpA, società appartenente alla LNPC.

Le sanzioni previste a carico dei calciatori della LNPC, per la fattispecie *de qua*, sono quelle di cui all'art. 15, I comma lett. b e II comma, CGS, consistenti nella squalifica non inferiore a mesi sei e nella contestuale ammenda da € 5.000,00 ad € 50.000,00.

Dei fatti ascritti al tesserato risponde, poi, a titolo di responsabilità oggettiva, anche il Pescara Calcio SpA, società di appartenenza del calciatore a far tempo dall'1.9.2008 e, quindi, all'epoca dei fatti, giusta quanto previsto dall'art. 4, II comma, CGS.

Sempre in base al citato art. 15, le sanzioni previste per le società della LNPC, nella fattispecie *de qua*, sono quelle della penalizzazione di almeno tre punti in classifica e dell'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00.

PQM

Dispone l'applicazione delle sanzioni di mesi 6 (sei) di squalifica ed € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda a carico di Fortunato Daniele e della penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva e dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) a carico della Soc. Pescara Calcio SpA.

(148) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO MELE (calciatore, all'epoca dei fatti, tesserato per la Soc. USD Arco 1895, attualmente tesserato per la Soc. AC Belluno 1905 Srl), VITTORIO FRATTA (dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. AC Belluno 1905 Srl) E DELLA SOCIETA' AC BELLUNO 1905 Srl (nota n. 4239/252pf08-09/SP/blp del 2.2.2009)

Con atto del 2.2.2009, la Procura federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Mele Marco, all'epoca dei fatti (6.2.2008) tesserato per USD Arco 1895, dal 13.9.2008 trasferitosi all'AC Belluno; il sig. Fratta Vittorio, dirigente accompagnatore ufficiale dell'AC Belluno, e l'AC Belluno, per rispondere: il primo, della violazione dell'art. 1, I comma, CGS, in relazione agli artt. 7 e 17 del vigente Statuto e 39, per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza sportiva probità, disputato, nelle fila dell'A.C. Belluno, la gara A.C. Belluno/Città di Jesolo del 6.9.2008, valida per il Campionato nazionale di serie D, girone C, pur non avendone titolo, perché all'epoca legato da regolare vincolo di tesseramento per altra società sportiva; il secondo, della violazione dell'art.1, I comma, CGS, in relazione all'art. 39, III e IV comma, e 61 delle NOIF, per avere, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, sottoscritto la distinta della summenzionata gara, in cui dichiarava che i calciatori in essa elencati erano tutti regolarmente tesserati per la società medesima e partecipavano alla gara sotto la sua responsabilità, malgrado il calciatore Mele Marco non ne avesse titolo; la terza, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, II comma, CGS, per i fatti ascritti ai propri tesserati.

Tutti i deferiti hanno fatto pervenire memorie scritte.

Alla riunione del 12.3.2009 sono comparsi l'Avv. Enrico Liberati per la Procura federale; il dirigente Tormen Antonio, per delega del presidente dell'AC Belluno e il calciatore Mele Marco, assistiti dal Dott. Riccardo Gusso, quest'ultimo anche in rappresentanza del sig. Fratta Vittorio..

Il rappresentante della procura ha chiesto irrogarsi le sanzioni della squalifica di giorni 30 per il calciatore Mele Marco; della inibizione di giorni trenta per il dirigente Fratta Vittorio e della penalizzazione di un punto in classifica nella corrente stagione sportiva per l'AC Belluno.

I deferiti si sono riportati alle memorie in atti e concluso per il loro proscioglimento. Il deferimento è fondato e deve essere accolto.

Ai sensi dell'art. 106 delle NOIF, i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" possono essere sciolti dal vincolo, con conseguente decadenza del tesseramento per la società, nei casi di: rinuncia da parte della società; svincolo per accordo; inattività del calciatore; inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società; cambiamento di residenza del calciatore; esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualifica di "professionista"; svincolo per decadenza del tesseramento.

Interessano, in questa sede, in quanto invocati dai deferiti, lo scioglimento del vincolo per rinuncia da parte della società (art. 107 delle NOIF) e quello per accordo tra le parti (art. 108 delle NOIF).

Secondo l'art. 107 delle NOIF, lo svincolo per rinuncia da parte della società si formalizza mediante la compilazione e sottoscrizione di un modulo denominato "lista di svincolo". L'inclusione in detta lista è consentita ad inizio stagione e in periodo suppletivo con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio federale.

Avvenuto l'inserimento nella lista di svincolo, il calciatore ha diritto di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società, mediante la sottoscrizione, unitamente a quest'ultima, del modulo denominato "aggiornamento della posizione di tesseramento".

Le liste di svincolo, poi, devono essere inviate, nel termine previsto dal C.F., alle Leghe, ai Comitati od alle Divisioni che, a loro volta, li pubblicano nei propri Comunicati Ufficiali affinché, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione, gli interessati possano ricorrere alla Commissione Tesseramenti.

Le società, infine, hanno l'obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo con raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal C.F. per l'invio delle "liste di svincolo".

Quanto alla ipotesi di scioglimento del vincolo per accordo, il citato art.108 prevede che, entro venti giorni dalla sua stipulazione, detto accordo sia depositato a pena di nullità presso i competenti Comitati e Divisioni.

Solo successivamente a tale formalità avviene lo svincolo da parte degli organi federali competenti, nei termini stabiliti annualmente dal C.F.

Le parti, infine, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione della LND ha provveduto a restituire all'interessato copia dell'accordo.

Nella fattispecie sottoposta all'esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle anzidette ipotesi.

Non ricorre la fattispecie prevista dall'art. 107 delle NOIF, in quanto non risulta che la Società Alta Vallagarina, successivamente fusasi con l'USD Arco 1895, né l'USD Arco 1895, abbiano sottoscritto il modulo denominato "lista di svincolo"; né risulta che alcuna delle anzidette società abbia adempiuto all'obbligo di comunicare al calciatore, con raccomandata con avviso di ricevimento, la rinuncia al vincolo.

Diventa irrilevante, allora, in mancanza di tali adempimenti, peraltro non allegati, la circostanza della sottoscrizione della richiesta di aggiornamento del tesseramento che l'AC Belluno asserisce di avere inviato il 14.8.2008.

Né giova, alla Soc. AC Belluno, assumere a scusante del proprio comportamento le assicurazioni fornite dal calciatore stesso in ordine all'avvenuto svincolo, dal momento che sarebbe stato sufficiente consultare i Comunicati Ufficiali e verificare quanto da questi affermato senza ombra di dubbio.

Non ricorre, d'altro canto, nemmeno la fattispecie prevista dall'art. 108 delle NOIF cui il calciatore fa riferimento nelle proprie memorie (svincolo per accordo tra le parti ai sensi dell'art. 108 delle NOIF).

Per aversi tale ipotesi di svincolo, come detto, l'accordo tra società e calciatore deve essere depositato presso i competenti Comitati e Divisioni della LND, a pena di nullità, entro venti giorni dalla sua stipulazione.

Nessuno dei deferiti ha allegato, né comprovato, la esistenza dell'accordo e del suo deposito presso i competenti Comitati e Divisioni della LND.

Non giova al calciatore, dunque, non avendolo mai sottoscritto, addurre la "convinzione di avere sottoscritto l'accordo ex art. 108"; così come, in mancanza della comunicazione a mezzo lettera racc.ta a.r. prevista dall'art. 107, VI comma, delle NOIF, nessuna rilevanza ha l'aver confidato sulle assicurazioni della società in ordine alla rinuncia del vincolo.

Dalla documentazione in atti emerge, dunque, che alla data del 6.9.2008 il calciatore Mele Marco risultava tesserato per la USD Arco 1895, società in cui si era fusa la Soc. Alta Vallagarina, e che il tesseramento con detta seconda società risale al 17.8.2007.

Dallo storico del calciatore, emerge, poi, in data 4.7.2008, successivamente alla fusione tra le anzidette società, il passaggio del suo tesseramento in capo all'USD Arco 1895 a far tempo dal 4.7.08.

Solo a far tempo dal 13.9.2008, infine e, solo successivamente alla nota della Soc. Città di Jesolo, le società USD Arco 1895 e AC Belluno hanno provveduto alla regolarizzazione della posizione del calciatore di cui trattasi, mediante sottoscrizione della prevista "lista di trasferimento" che, sebbene portante la data del 2.9.2008, risulta inviata con raccomandata del 13.9.2008, vale a dire in epoca successiva allo svolgimento della gara disputata il 6.9.2008 tra le società AC Belluno e Città di Jesolo.

Ed è alla data di spedizione della "lista di trasferimento" che occorre fare riferimento ai fini della decorrenza del trasferimento per la società cessionaria, giusta quanto previsto dall'art.39, V comma, delle NOIF, ritenuto che, nelle ipotesi di trasferimento di un calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, "il tesseramento per la cessionaria decorre - nel caso di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente a mezzo del servizio postale - dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l'utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello della spedizione dell'accordo di trasferimento".

Alla mancanza del tesseramento consegue la responsabilità del dirigente accompagnatore Fratta Vittorio. Questi, in nome e per conto della società, con la sottoscrizione degli elenchi in duplice copia consegnati all'arbitro della gara del 6.9.2008, prima dello svolgimento della stessa, ha attestato sotto la responsabilità propria e della società, il regolare tesseramento di tutti i calciatori inclusi nell'elenco.

Tale comportamento, in mancanza di regolare tesseramento, comporta violazione dell'art. 61 delle NOIF.

La consapevolezza, da parte della società, che il calciatore Marco Mele non fosse stato ancora tesserato, del resto, risulta anche dalle contraddittorie dichiarazioni rese dal dirigente Tormen Antonio, quale delegato del Presidente Marcon Leonardo, nel corso dell'audizione del 17.11.2008 da parte della Procura.

Secondo la versione da questi fornita, infatti, il calciatore e la società avrebbero sottoscritto la richiesta di tesseramento il 14.8.2008, mentre il 12.8.2008, quindi con due giorni in anticipo, tale Sacchi Gian Luca, dell'ufficio tesseramento del Comitato Interregionale, avrebbe telefonicamente informato l'AC Belluno che il calciatore risultava già tesserato per la società USD Arco 1895, sì da indurre le due società, in data 2.9.2008 a sottoscrivere la lista di trasferimento, successivamente inoltrata il 13.9.2008.

Quand'anche così fosse, ma non lo è, non potendo essere il Sacchi a conoscenza di un fatto non ancora verificatosi, l'AC Belluno, quale società cessionaria, avrebbe dovuto ben sapere che il tesseramento avrebbe avuto decorrenza dal giorno successivo alla spedizione della lista a mezzo posta e, pertanto, dal 14.9.2008.

La ricostruzione dei fatti fornita dal detto dirigente, ad ogni buon conto, è smentita dalle

risultanze documentali e dalle dichiarazioni del calciatore che, alla data del 6.9.2008, ignorava di essere ancora tesserato con la precedente società (v. dichiarazione Mele resa alla Procura il 17.11.2008) e, pertanto, il 2.9.2008 (vale a dire quattro giorni prima) non avrebbe potuto sottoscrivere la lista di trasferimento, anche in considerazione della circostanza che, sempre a suo dire, “nulla veniva rilevato dal comitato sino al 12.9.08 in seguito al reclamo presentato dalla US Città di Jesolo” (v. memoria difensiva consegnata dal calciatore alla procura in sede di audizione).

Tale versione del calciatore, del resto, coincide con la versione dell’USD Arco 1895, come risultante dalla nota di detta società del 3.3.2009 dal primo allegata alla propria memoria, nota in cui la società afferma espressamente di avere appreso solo in data 12.9.2008 che il calciatore risultava ancora tesserato presso di sé e di avere, pertanto, inviato senza indugio, sempre in data 12.9.2009, la lista di trasferimento n.138719.

Alla accertata responsabilità dei propri tesserati consegue, ai sensi dell’art. 4, Il comma, CGS, la responsabilità oggettiva della Soc. AC Belluno.

P.Q.M.

Irroga le sanzioni della squalifica sino al 31 marzo 2009 al calciatore Marco Mele; della inibizione sino al 12 aprile 2009 al dirigente Vittorio Fratta; della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla Soc. AC Belluno 1905 Srl.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’avv. Sergio Artico, Presidente, dall’avv. Amedeo Citarella, dall’avv. Andrea Morsillo, Componenti; dall’avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA e con l’assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 12 marzo 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(91) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZARBANO (nella sua qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante della Soc. Genoa Cricket FC SpA) E DELLA SOCIETA’ GENOA CRICKET FC SpA (nota n. 2918/766pf07-08/SP/blp del 27.11.2008)**

Con provvedimento del 27 novembre 2008, il Procuratore federale ha deferito il sig. Alessandro Zarbano (nella sua qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante della Soc. Genoa Cricket FC SpA) per rispondere della violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 8 comma 15 del CGS, e la Soc. Genoa Cricket FC SpA per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 del CGS in relazione all’art. 8 comma 15 del CGS.

All’inizio della riunione odierna, i deferiti hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale

ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Alessandro Zarbano e la Soc. Genoa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base per lo Zarbano: ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammonizione; pena base per la Soc. Genoa: ammenda di € 2.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammonizione”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'ammonizione per il sig. Alessandro Zarbano e per la Società Genoa Cricket FC SpA.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”

Il Presidente della CDN  
Avv. Sergio Artico

“”

**Pubblicato in Roma il 12 marzo 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete